



COMUNE DI SICULIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Piazza G. Basile n. 23 - 92010 Siculiana

Al Comune di Marianopoli

e p.c, Al Dott. Domenico Indelicato

Oggetto: Autorizzazione utilizzo del dipendente P.O. Dott. Domenico Indelicato – art. 1 comma 557 L. n. 311/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la richiesta di autorizzazione del Comune di Marianopoli, prot. n. 3568 del 10/03/2023, a mezzo della quale il Sindaco del predetto Ente ha richiesto la proroga, sino alla scadenza del mandato del Sindaco, dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, del dipendente di ruolo Dott. Domenico Indelicato, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e del Personale di questo Ente, per svolgere prestazione lavorativa part-time di n. 12 ore settimanali, oltre il suo orario di lavoro, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro del dipendente presso l'Amministrazione di appartenenza;

Dato atto che il Dipendente Dott. Domenico Indelicato in servizio presso questo Ente con la qualifica di Responsabile dell'Area Economico finanziaria e del Personale si è reso disponibile a prestare attività presso il richiedente Comune di Marianopoli dal mese di Aprile 2023 al mese di Marzo 2024;

Visto l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone *“gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;

Richiamati:

a) L'art. 1, comma 557, della legge 311 del 2004 che dispone *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”*;

b) Il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 recepito e diramato dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014, che nel confermare quanto già evidenziato con il proprio precedente parere n. 2141 del 2005, ha ritenuto che:

- alla fattispecie di cui al comma 557, che costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro, può essere applicata, in quanto compatibile, la disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art. 4 del CCNL 14/09/2000 (oggi sostituita dall'art. 53 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018);

- l'estrema sommarietà della disposizione ne rende necessaria l'integrazione con altri dati positivi tratti dall'Ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche;

- l'Ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ai dipendenti pubblici a tempo parziale con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;

- soltanto al personale degli enti locali è invece consentito svolgere prestazioni lavorative anche a favore di altri enti;

- per l'effetto, l'art.1, comma 557, della Legge n. 311 del 2004 configurerebbe una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale e che, quindi, possa ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che la lacuna della disposizione debba essere colmata applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art.4, comma 7 e seguenti del CCNL per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, oggi sostituita dall'art.53, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018) fatta eccezione per le disposizioni che risultano incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro è e rimane a tempo pieno;

Rilevato che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

rilevato che la circolare del Ministero dell'interno, n. 2 del 21 ottobre 2005 stabilisce: “Qualora l'utilizzazione da parte dell'altro Ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 Luglio 2004, n. 213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionate;

Rilevato che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 è da considerarsi norma speciale e che, pertanto, il citato dipendente possa effettuare attività lavorativa presso il Comune di Marianopoli al di fuori delle 36 ore d'obbligo presso il Comune di Siculiana;

Sentito in merito il dipendente interessato il quale ha manifestato la propria disponibilità all'incarico ed ha dichiarato sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che:

“ 1) verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, con autorizzazione ad assentarsi 1 giorno la settimana, fatti salvo l'orario d'obbligo di 36/36 ore settimanali minimo e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria e verrà svolto senza l'utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature

dell'Ente;

2) presso (luogo di svolgimento) **COMUNE DI MARIANOPOLI (CL)** anche in smart working dalla residenza.

3) non sussistono motivi di incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell'ente;

4) non sussistono attribuzioni specifiche (svolgimento di attività della stessa natura, anche in base a rapporto convenzionale, partecipazione a commissioni) che determinano rapporti con il soggetto che conferisce l'incarico extraistituzionale.

5) ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti e doveri di ufficio;

6) l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo di 36/36 ore minime e comunque non determinerà ALCUNA assenza dal servizio;

7) l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'amministrazione comunale e non ne danneggia l'immagine;

8) l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza (art. 4 co. 6 DPR n. 62/2013);

9) non si riferisce all'esercizio di una libera professione;

10) si impegna ad assicurare il tempestivo puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio;

11) si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;

13) si impegna, infine, a fornire immediata comunicazione al Segretario Comunale di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.”

Considerato in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Marianopoli da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza in modo che sia rispettato l'orario settimanale previsto dal CCNL e siano recuperati eventuali debiti orari;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

Visto il Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra – istituzionali adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11.02.2019 che disciplina limiti e modalità per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività esterne;

Visto, altresì, il Regolamento per la disciplina organizzativa dell'orario di lavoro e del personale dipendente giusta delibera di Giunta Municipale n. 20 del 10/02/2022;

Dato atto che, trattandosi di Dipendente di categoria apicale con Posizione Organizzativa, l'autorizzazione all'esercizio di attività esterne è demandata al Segretario Comunale;

Ritenuto di poter autorizzare il dipendente a tempo indeterminato di Cat. D, Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale con le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del TUOEL giusto provvedimento n. 7 del 2021, Dott. Domenico Indelicato a prestare servizio presso il Comune di Marianopoli dal mese di Aprile 2022 al mese di Marzo 2024;

Visti gli artt. 32 e 92 del D. Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali vigenti per il comparto Regione Enti Locali;

AUTORIZZA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento di autorizzazione;

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, il dipendente a tempo indeterminato di cat. D, Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale con le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 e 109 del T.U.O.E.L. giusto provvedimento sindacale n. 7/2021, Dott. Domenico Indelicato a prestare attività lavorativa subordinata a tempo parziale fino ad un massimo di 12 (dodici) ore settimanali – entro i limiti orari stabiliti dal CCNL di settore - in favore del Comune di Marianopoli, fatto salvo l'orario di lavoro di 36 ore settimanali e al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con l'espletamento dell'attività di cui è incaricato presso il Comune di Siculiana ed a condizione che il medesimo incarico non comporti alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria;

Di dare atto che il dipendente citato presterà servizio presso il Comune di Marianopoli (CL) al di fuori dell'orario ordinario di lavoro presso il Comune di Siculiana dall'01/04/2023 al 31/03/2024 e comunque in coerenza con la durata dell'incarico conferito dallo stesso Ente;

Di dare atto che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Marianopoli saranno a totale carico del medesimo Ente;

Di dare atto che l'attività del dipendente Dott. Domenico Indelicato non dovrà arrecare pregiudizio all'attività che lo stesso è tenuto a prestare presso il Comune di Siculiana;

Dare atto che a seguito di istruttoria ed in particolare di acquisizione di dichiarazione del dipendente in oggetto rileva, alla data odierna, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di cause di incompatibilità di diritto o di fatto che possono incidere sul presente provvedimento;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario;

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Dott. Domenico Indelicato ed al Comune di Marianopoli ed, inoltre, la pubblicazione nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Si demanda al Responsabile dell'Area Personale la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Siculiana li 28 marzo 2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Fausta Maniglia